

# La riforma del terzo settore: aspetti fiscali

## Conferenza Episcopale Italiana

Roma – 8 maggio 2018

Domus Pacis

# La riforma

Lo scorso 28.06.2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva i decreti legislativi relativi al Codice del Terzo settore, all'istituto del 5 per mille (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111 pubblicato in G.U. n. 166 del 18.07.2017) ed alle imprese sociali (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 pubblicato in G.U. n. 167 del 19.07.2017), in attuazione della Legge delega n. 166/2016.

L'intento della riforma è quello di disciplinare legislativamente in modo uniforme tutti gli aspetti civilistici, gestionali e tributari degli enti del Terzo settore.

Le disposizioni normative che disciplinavano le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (APS) e le Onlus sono quindi state assorbite dal Codice del Terzo settore (CTS).

# Registro unico nazionale del Terzo settore

Una rilevante novità introdotta dalla riforma consiste nell'istituzione di un Registro unico nazionale del Terzo settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gestito operativamente su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con le Regioni e le Province autonome (art. 45 CTS).

# Segue

Tale Registro sarà pubblico e reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. L'iscrizione costituisce condizione necessaria per l'accesso ai regimi fiscali disciplinati dalla riforma.

Esso sarà composto da apposite sezioni (Art. 46 CTS), in particolare:

- Organizzazioni di volontariato
- Associazioni di promozione sociale
- Enti filantropici
- Imprese sociali, incluse le Cooperative sociali
- Reti associative
- Società di mutuo soccorso
- Altri enti del Terzo settore

# Nuova definizione civilistica

## ENTI DEL TERZO SETTORE – ETS

Art.4: Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento di una o più **attività di interesse generale** in forma di **azione volontaria** o di **erogazione gratuita** di denaro, beni o servizi, o **di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi**, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore

# Codice Unico del Terzo Settore

Denominazione sociale: **ENTI DEL TERZO SETTORE**  
**e l'acronimo ETS**

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

# Gli enti religiosi civilmente riconosciuti

- Art.4 comma 3: si applicano le norme del Codice Unico limitatamente all'attività di cui all'art.5 (attività di interesse generale) purché adottino un regolamento in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti; tale regolamento si deposita nel Registro Unico e si preveda un patrimonio destinato e scritture contabili separate
- simile alla qualifica del ramo ONLUS o INLUS

# Gli enti religiosi civilmente riconosciuti

- In riferimento alla legge 222/1985 resta sempre valida la definizione di attività di religione e di culto ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana
- Art.9 – devoluzione del patrimonio (!!!!!)



# Non sono enti del terzo settore

Non sono enti del Terzo settore:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche
- le associazioni di datori di lavoro
- nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati (!!!!!) dai suddetti enti

# Codice Unico del Terzo Settore

## IMPRENDITORIALITA' SOCIALE

- **Art. 10 c.1 D.lgs 460/97 (definizione fiscale)** - Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: .....
- **Articoli 14-42 Codice Civile** - Disciplina delle associazioni, riconosciute e non, delle fondazioni e dei comitati

# Settori di attività di interesse generale – art.5

N.25 settori di interesse di attività. I principali

- a) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) **interventi e prestazioni sanitarie**;
- c) **prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e **formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

## Settori di attività di interesse generale – art.5

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative **di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione **della cultura e della pratica del volontariato** e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di **attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso**;
- q) **alloggio sociale**, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- z) riqualificazione di **beni pubblici inutilizzati** o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

.....

Possibilità di avere locali e immobili pubblici in comodato uso massimo trentennale – art 71.

# Codice Unico del Terzo Settore

Posso svolgere attività diverse e secondarie rispetto alla (alle) attività principale di interesse generale ? **SI**

L'art.6 prevede la possibilità di esercitare tali attività definite DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI purché

- 1) Lo statuto lo preveda
- 2) Siano strumentali, comunque, alle attività principali di interesse generale
- 3) Aspetti contabili e fiscali – artt.

STRUMENTALITA' RISPETTO LE ATTIVITA' E NON  
RISPETTO LE FINALITA'

## Raccolta fondi – art.7

1. Definizione: Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un **ente del Terzo settore** **al fine di finanziare le proprie attività** di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di **lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva**.
2. **Gli enti del Terzo settore**, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in **forma organizzata e continuativa**, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate .....

# Patrimonio degli ETS – art.8 ed eventuale devoluzione – art.9

8.1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, **rendite**, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini **dell'esclusivo perseguimento** di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

9.1 In caso di **estinzione o scioglimento**, il patrimonio residuo è devoluto, **previo parere positivo dell'Ufficio** di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, **ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie** o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

## Assenza scopo di lucro – art.8

Sono previsti 5 divieti sia diretti che indiretti:

- a) **la corresponsione** ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali **di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze** o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) **la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi** di retribuzioni o compensi superiori del **quaranta per cento** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, **salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze** ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere **b), g) o h)**;
- c) **l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi** che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;



## Assenza scopo di lucro – art.8

- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, **a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo**, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, **nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate**, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
- e) **la corresponsione** a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, **di interessi passivi**, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. ....

# Scritture contabili e bilancio

Art.13: composizione del **fascicolo di bilancio:**

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Rendiconto Finanziario
- Relazione di Missione (nella quale indicare le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali e le attività secondarie)
- Bilancio Sociale ( se fatturato superiore 1.000.000 euro)
- Allegato: relazione illustrativa per la raccolta fondi (art.87 c.6)
- 

Su modulistica conforme  
al decreto del Ministero  
del Lavoro



se il volume di fatturato complessivo inferiore a 220.000 euro  
= solo Rendiconto finanziario per cassa



se ETS svolge attività commerciale prevalentemente allora si  
rispetta la normativa sulle aziende commerciali (artt.2214,  
2423, 2435 bis e ter)

**OBBLIGO DI DEPOSITARE IL BILANCIO NEL REGISTRO UNICO  
ENTRO 30 GIUGNO (art.48)**

## Scritture contabili – art.87

Gli ETS che non applicano il regime forfettario devono:

- Redigere scritture contabili e relativo bilancio di esercizio; è sufficiente redigere il libro giornale e libro inventari
- Tenere le scritture contabili ai sensi dell'art.18 DPR 600/73
- Tenere la contabilità separata per le attività commerciali
- Per ETS con proventi inf.a 50.000 euro annui è possibile NON tenere le scritture contabili ma solamente il rendiconto finanziario delle entrate e delle spese
- **Obbligo di predisporre relazione illustrativa per la raccolta fondi da allegare al bilancio di esercizio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio**

## Bilancio sociale e libri sociali (artt 14-15)

Obbligo di redigere il **bilancio sociale (BS)** al fine di valutare l'impatto sociale dell'organizzazione e successivamente:

- Depositare il BS nell'albo unico nazionale
- Pubblicare il BS nel sito internet dell'ETS
- Contenere, inoltre, rispetto il parametro lavoristico del massimo divario tra le RAL aziendali (1:8), il rispetto minimo del CCNL di categoria (art.16) e il monitoraggio sociale dei controllori (art.30)

Per i libri sociali si rimanda all'elenco dell'art.15 da prevedere nello statuto, così come anche regolare nello statuto il diritto per gli associati-aderenti di visionare i libri sociali

# Il Volontariato

- Art.17 Volontariato e attività di volontariato
- Art.18 Assicurazione obbligatoria
- Art. 19 Promozione della cultura del volontariato
- Art.32 Organizzazioni di volontariato (ODV)
- Art.33 Risorse
- Art.34 Ordinamento e amministrazione
- Artt.61-66 Centri di Servizio per il volontariato
- Art.67 Accesso al credito agevolato
- Art. 68 Privilegi
- Art. 69 Accesso al Fondo Sociale Europeo
- Art. 74 Sostegno alle attività delle ODV
- Art.84-86 Regime fiscale

# Fondazioni e Associazioni

- Art.21 Atto costitutivo e statuto
- Art.22 Acquisto della personalità giuridica
- Art.23 Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni
- Art.24 Assemblea
- Art.25 Competenze inderogabili dell'assemblea
- Art.26 Organo di amministrazione
- Art.27 Conflitto di interessi
- Art. 28 Responsabilità
- Art.29 Denuncia al Tribunale e ai componenti dell'organo di controllo
- Artt.30-31 Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

# Associazioni di Promozione Sociale (APS)

- Art.35 Associazioni di Promozione sociale
- Art. 36 Risorse
- Art.67 Accesso al credito agevolato
- Art. 68 Privilegi
- Art. 69 Accesso al Fondo Sociale Europeo
- Art. 75 Sostegno alle attività di promozione sociale
- Art.85-86 Regime fiscale

# Organo di controllo e di revisione legale

Nelle FONDAZIONI obbligo incondizionato di nominare un organo di controllo (anche monocratico)

Nelle ASSOCIAZIONI obbligo condizionato di nominare un organo di controllo se superati tre limiti di bilancio per due esercizi consecutivi (si rimanda all'art.30)

## **I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

sono da considerarsi sindaci (art.2397) provenienti da Albi professionali o Professori universitari di ruolo (almeno uno dei componenti) e si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza dell'art.2399 del c.c.. Può anche comprendere componenti dell'Organismo di Vigilanza (ex D.lgs 231/01) e di revisione legale dei conti (con iscrizione apposito registro)

**Per i revisori legali si rimanda ai parametri più elevati dell'art.31**



# Organo di controllo e di revisione legale

L'organo di controllo deve:

- Vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto
- Vigilare principi di corretta amministrazione
- Adeguatezza assetto organizzativo, amministrativo e contabile e rispettivo corretto funzionamento
- Funzioni dell'OdV (ove previsto)
- Attività di revisione legale dei conti (ove previsto)
- Monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Attestazione circa il rispetto delle Linee Guida ex art.14 del Codice Unico

## Progetti, finanza e titoli di solidarietà

Possibilità per le reti associative (art.41) di accedere al Fondo per il finanziamento di progetti di attività di interesse generale

Possibilità di emissione da parte degli istituti di credito autorizzati di “titoli di solidarietà” non inferiore a 36 mesi e con tassi di rendimento disciplinati dall’art.77

Possibilità di raccogliere fondi (a prestito) tramite attività di *social lending* in portali on line (art.78)

# Novità fiscali

ABROGAZIONE DELLA QUALIFICA ONLUS

INTRODUZIONE DI UNA NUOVA QUALIFICAZIONE FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE – ART.79

## ENTE TERZO SETTORE - ETS

NON COMMERCIALE

COMMERCIALE

NON SI PAGANO  
IMPOSTE

SI PAGANO IMPOSTE

# Regime fiscale degli ETS

Il Titolo X del CTS disciplina, dagli articoli 79 a 86, il regime fiscale degli enti del Terzo settore. In particolare, gli articoli suddetti definiscono:

- Art. 79 - Criteri di distinzione tra attività commerciali e non commerciali in materia di imposte sui redditi;
- Art. 80 - Regime forfetario, opzionale, inerente gli eventuali redditi d'impresa conseguiti;
- Art. 81 - Incentivi alle erogazioni liberali (c.d. *social bonus*) per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati agli ETS per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciale;

## Segue

- Art. 82 - Agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali: imposta sulle successioni e donazioni, imposta ipotecaria e catastale, imposta di registro, imposta di bollo, IMU, TASI, tributi locali ed altre imposte minori;
- Art. 83 - Deduzioni e detrazioni per donazioni effettuate da persone fisiche e giuridiche a favore degli ETS non commerciali;
- Art. 84 e 85 - Regimi fiscali ad hoc per le Odv e le APS;
- Art. 86 - Regime forfetario (contabile e fiscale semplificato) per le attività di impresa esercitate da Odv e APS.

# Entrata in vigore

I decreti di riforma prevedono entrate in vigore differenziate:

- Entrano in vigore il 01.01.2018 (art. 104 CTS):
  - Art. 77 Titoli di solidarietà
  - Art. 78 Regime fiscale social lending
  - Art. 81 Social bonus
  - Art. 82 Agevolazioni imposte indirette e tributi locali
  - Art. 83 Disciplina erogazioni liberali
  - Art. 84, comma 2 e art. 85, comma 7 Esenzione IRES per redditi degli immobili destinati in via esclusiva ad attività non commerciale da parte di Odv e APS

Le norme sostituite dalle suddette disposizioni saranno contestualmente abrogate, come ad esempio erogazioni liberali previste dal Tuir per APS e Onlus.

## Defiscalizzazione delle attività – art.79 c.5

Si considerano enti non commerciali dal punto di vista fiscale quando svolgono in via esclusiva e prevalente le attività di interesse generale **in conformità ai criteri degli art. 2 e 3**, indipendentemente dalle previsioni statutarie **e quando**

Entrate non commerciali, contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative, altre entrate assimilabili e le entrate non commerciali ai sensi dei commi 2,3,4 lett.b), tenuto conto del valore normale delle cessioni e prestazioni afferenti le attività svolte con modalità con commerciali



Entrate e proventi commerciali svolte in regime di impresa, attività secondarie (art.6)

## Defiscalizzazione delle attività – art.79 c.2

Le attività di interesse generale, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate si considerano non commerciali se:

- Svolte a titolo gratuito
- **Dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi**

tenuto anche conto degli apporti economici degli enti pubblici (contributi regionali)

e

salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento (ticket e poi approfondire, all'interno dei LEA, le rette di partecipazione, ad esempio)



## Regimi fiscali, forfettari e social bonus

L'**art.80** prevede un **regime forfettario** per gli ETS non commerciali che svolgono anche attività di interesse generale e secondarie con modalità commerciali. Su tali ultime attività, salvo opzione, è possibile forfettizzare il pagamento delle imposte.

**Social bonus (art.81)** dal 50 al 65% come credito di imposta (con limiti) delle erogazioni in denaro a favore di ETS da persone fisiche e giuridiche che recuperano beni immobili pubblici inutilizzati e/o beni mobili e immobili confiscati da destinare ad attività svolge senza modalità commerciali

# Regimi fiscali, forfettari e social bonus

L'art.84 prevede un regime fiscale speciale per le ODV

L'art. 85 prevede un regime fiscale speciale per APS

Le disposizioni di coordinamento normativo e l'abrogazione delle norme previgenti incompatibili – art.89

I regime forfettari per le attività commerciali delle APS e ODV – art.86

# Imposte indirette e tributi minori

Art. 82 – per gli ETS

**Trasferimenti a titolo gratuito:** non imposizione fiscale ad eccezione dell'imposta di registro

**Costituzione degli ETS e modifiche statutarie:** in misura fissa oppure esenti se rispondenti agli aggiornamenti legislativi

**Operazioni straordinarie:** in misura fissa

**Trasferimenti a titolo oneroso:** in misura fissa nel limite dell'utilizzo effettivo nei 5 anni in diretta attuazione degli scopi istituzionali

Esenzione **imposta di bollo** per contratti, istanze, atti e documenti

# Imposte indirette e tributi minori

- **IMU (e TASI)**: esenzione se verificate le condizioni dell'art.82 c.6; necessità di coordinamento con il D.M. 220/12 (e i requisiti ivi compresi); esenzione valida solo per ETS non commerciali
- Si conferma la possibilità di scorporare le rendite catastali in caso di usi promiscui
- Esenzione per la tassa sulle concessioni governative (art.82 c.10)
- Possibilità di esenzione/riduzione per la TARI, TASI, IRAP in rispondenza di ogni specifica normativa (art.82 c.7-8)
- Esenzione per ISI (art.82 c.9)

# Deduzioni detrazioni per erogazioni liberali - ETS

## Art.83

- Erogazioni liberali (tracciate) da persone fisiche vs **ETS non commerciali** (iscritte al registro unico) in denaro o natura 30 % nel limite di euro 30.000/anno (e 35% verso ODV)
- Erogazioni liberali (tracciate) da persone fisiche e giuridiche in regime di impresa vs **ETS non commerciali** (iscritte al registro unico) in denaro o natura nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato
- Abrogata «la più dai meno versi» nella forma prevista dall'art.14 del D.L. 35/2005

## Regime dei controlli e vigilanza per ETS

ART.90 assegna i controlli di cui gli artt. 25-26 e 28 del c.c. al registro unico nazionale che può anche irrogare sanzioni amministrative, anche per mezzo di accertamenti documentali visite e ispezioni.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali vigila sul terzo settore, promuovendo anche forme di auto controllo (es. reti associative, ...), anche con verifiche in loco degli Ispettori territoriali del Lavoro.

E' prevista la collaborazione e il coinvolgimento con il livello Regionale.

# Regime fiscale impresa sociale

D.Lgs 112 del 3 luglio 2017 – art.18

Gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali

**NON COSTITUISCONO REDDITO IMPONIBILE** ai fini delle imposte dirette qualora vengano:

- Destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione di imposta
- Entro due anni devono essere reimpiegati nello svolgimento delle attività statutarie, ad incremento di patrimonio nonché al versamento del contributo ispettivo
- Destinazione utile deve risultare dalle scritture contabili

## Deduzioni detrazioni per erogazioni liberali – impresa sociale

Art.18 c.3 d.lgs.112/17: dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% della **somma investita** dal contribuente **nel capitale sociale** di una o più società (nel limite massimo annuo di 1 mln), incluse le società cooperative;

Al comma 4: non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi IRES il 30% della **somma investita** nel **capitale sociale** di una o più società (nel limite massimo annuo di 1,8 mln), incluse le società cooperative

Tali agevolazioni si applicano anche agli apporti e agli atti di dotazione effettuati a favore delle **fondazioni**  
**impresa sociale**



# Norme Transitorie

## Art.101 c.8

La perdita di qualifica ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale, anche in qualità di impresa sociale, non integra un ipotesi di scioglimento dell'ente

# Norme Transitorie

## Art.101 c.2

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale, continuano ad applicarsi le norme precedenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS, ODV, APS e IMPRESE SOCIALI che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro 18 mesi (ed entro 12 mesi per le imprese sociali) dalla data di entrata in vigore e gli statuti possono essere modificati con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.